



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Non sono più socio: devo continuare a pagare i debiti sociali?

Autore: Redazione | 04/03/2017



Sto per trasferirmi. I miei soci hanno rilevato la mia parte di quota da una società in nome collettivo. Abbiamo attivato dei finanziamenti per ammodernare l'azienda: come tutelarmi da eventuali insoluti della snc

verso le banche?

La **fuoriuscita di un socio da società di persone**, dovuta a cessione di quota o a recesso, comporta - in termini di responsabilità per le **obbligazioni sociali** - due ordini di conseguenze.

Innanzitutto, l'ex socio non è più tenuto ad alcuna **responsabilità patrimoniale verso terzi** per tutte quelle obbligazioni contratte dalla società successivamente alla sua fuoriuscita dalla compagine sociale. D'altro canto e in secondo luogo, l'ex socio, invece, continua a rispondere personalmente con tutto il proprio patrimonio per le obbligazioni contratte dalla società prima della sua uscita **[1]**.

Diventa, quindi, fondamentale individuare con certezza il momento a partire dal quale l'uscita del socio dalla società sarà opponibile a questa e ai creditori di essa per giustificare la propria estraneità alle obbligazioni sociali eventualmente inadempite. Per legge, infatti, non basta limitarsi a stipulare la cessione di quote e a modificare i patti sociali della società ma occorre dare idonea **pubblicità della fuoriuscita dalla compagine sociale** così da permettere ai terzi creditori di conoscere l'esatta composizione della società. A quest'ultimo riguardo, la giurisprudenza della Cassazione ha avuto modo di precisare che il socio di una società in nome collettivo che abbia ceduto la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel **registro delle imprese** o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione. Poiché detta pubblicità costituisce fatto impeditivo di una responsabilità altrimenti normale, essa deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione al fine di escludere la propria responsabilità per le obbligazioni sociali **[2]**. In altre parole, il terzo che entra in rapporti negoziali con una **società di persone** è consapevole di poter contare anche sulla responsabilità solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali. È, dunque, al momento in cui si stipula il negozio e si contrae l'obbligazione da parte della società che rileva la composizione della compagine sociale. Ne discende necessariamente che se a quel momento il recesso di un socio non è stato pubblicato sul registro delle imprese tale recesso non potrà essere opponibile al terzo senza che rilevi il momento successivo in cui questi intenti azione giudiziaria per l'inadempimento.

Venendo al caso concreto e ipotizzando per il futuro un'insolvenza della società nel pagamento delle rate relative ai finanziamenti attualmente in corso, si porrebbe il problema della responsabilità del lettore circa il pagamento delle rate venute a scadenza successivamente alla pubblicazione della sua fuoriuscita dalla società. La giurisprudenza della Cassazione, infatti, seppur pronunciando in materia di perdite della società derivanti da operazioni in corso al momento del recesso del socio, ha stabilito che il socio di una società in nome collettivo la quale abbia ottenuto un mutuo artigiano garantito con fideiussione dagli stessi soci è tenuto, salva diversa volontà delle parti, a contribuire al pagamento delle rate di mutuo stipulato prima del recesso, la cui scadenza si verifichi successivamente, potendo le rate di mutuo considerarsi operazioni in corso perché, pur se esse non sono in atto al momento dello scioglimento del vincolo, costituiscono tuttavia una conseguenza inevitabile dei rapporti giuridici preesistenti **[3]**. In altre parole, la giurisprudenza parrebbe ritenere come unitari i rapporti contrattuali come mutui e finanziamenti contratti dalla società; pertanto, anche laddove vi sia inadempimento di rate venute a scadenza dopo la fuoriuscita del socio dalla società, questi potrebbe comunque essere chiamato dal creditore a rispondere del relativo pagamento dal momento che si tratterebbe di rate di un finanziamento contratto quando ancora sussisteva il singolo rapporto sociale.

Si pone, dunque, il problema di come proteggere il patrimonio personale del lettore da eventuali azioni di recupero crediti intentate da creditori della società dopo la cessione della sua quota. Il tema oggi deve fare i conti con una recente modifica legislativa che è intervenuta sul codice civile per attenuare gli effetti dell'opponibilità di atti di vincolo o comunque segregativi del patrimonio nei confronti dei terzi creditori, come ad esempio il fondo patrimoniale, il *trust* e il vincolo di destinazione. Infatti, il creditore che sia pregiudicato nelle proprie capacità di recupero del dovuto da un atto del debitore di costituzione di vincolo di indisponibilità (ad esempio il fondo patrimoniale o il *trust*) o di alienazione (ad esempio una donazione) aventi a oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri (ad esempio automobili, motoveicoli e imbarcazioni) e compiuti a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, non dovrà più intentare causa per veder dichiarata l'inefficacia di tale atto dimostrandone la pregiudizialità per le proprie possibilità di recuperare il credito, ma potrà direttamente agire esecutivamente contro i beni immobili del debitore se trascrive il **pignoramento** nel termine di un anno dalla data in cui l'atto pregiudizievole del debitore è stato trascritto **[4]**. Il debitore, quindi, sarà costretto a difendersi dal pignoramento con

onere della prova totalmente a suo carico, dovendo perciò dimostrare che l'atto da lui compiuto non è pregiudizievole alle ragioni del creditore. Pertanto e a maggior ragione se la società attualmente naviga in buone acque ed è patrimonialmente solida, potrebbe essere buona precauzione quella di pensare già adesso a un atto che metta al riparo la parte del patrimonio personale del lettore economicamente più rilevante, così da scongiurare il più possibile l'applicazione della normativa sopracitata che consente al creditore di agire esecutivamente entro l'anno dalla stipulazione dell'atto. Ciò ovviamente non significa che l'atto da lui compiuto per mettere al riparo il suo patrimonio non sia comunque aggredibile da creditori che si ritengano lesi nella proprie ragioni di credito con una specifica **azione revocatoria**: quest'ultima tuttavia dovrà essere intentata entro cinque anni dalla data dell'atto da lui compiuto e soltanto in caso di vittoria in giudizio del creditore questi potrà agire esecutivamente contro i suoi beni.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Enrico Braiato***

Note

[1] Si tratta di una norma, art. 2290 cod. civ., dettata nell'ambito della società semplice e che tuttavia, in forza del richiamo alle regole di quest'ultimo tipo societario effettuato dall'art. 2293 cod. civ. in tema di società in nome collettivo, è applicabile direttamente anche a quest'ultima forma societaria. **[2]** Cass. sent. n. 24490 del 30.10.2013 **[3]** Cass. sent. n. 6966 del 01.08.1996 **[4]** Ai sensi del nuovo art. 2929 bis cod. civ.